legislatura xix — 1ª sessione — discussioni — 1ª tornata del 23 maggio 1896

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Anselmi.

Anselmi. A me parrebbe cosa più semplice che si adottasse l'articolo ministeriale, che stabilisce la prescrizione a due anni.

Presidente. Questa proposta è già stata fatta con un emendamento dell'onorevole Peroni. Tenga conto di ciò la Commissione.

Chimirri, relatore. La Commissione non accetta l'emendamento dell'onorevole Peroni. In questa materia le prescrizioni sono brevissime ed il termine di un anno è adottato in quasi tutte le leggi e i progetti stranieri. Ammesso quel termine non si può variarlo rispetto all'azione per conseguire la indennità.

L'emendamento dell'onorevole Rampoldi è superfluo.

L'articolo dice così: « L'azione per conseguire le indennità stabilite dalla presente legge si prescrive nel termine di un anno dal giorno dell'avvenuto infortunio. »

Qui si parla dell'azione diretta a conseguire l'indennità; se invece il pagamento fu fatto senza ostacoli, e sia pure sotto forma di indennità giornaliera, poco importa che questa duri due anni nel caso previsto dall'articolo 12, ciò non potrà mai dar luogo ad eccezione di prescrizione.

Presidente. L'onorevole Daneo Edoardo ha facoltà di parlare.

Daneo Edoardo. Ho chiesto di parlare per fatto personale perchè l'onorevole relatore, forse per minor chiarezza mia, mi ha apposta una opinione, che non è precisamente quella da me espressa. Io non ho supposto il caso, di chi ricevette già una indennità insufficiente, e che poi per malattia aggravata o manifestata poi, chiede la revisione, perchè a questo caso, come osserva il relatore, e come non ho mai pensato di contestare, già provvede l'articolo votato e non c'è questione. Io ho invece proposto il caso di un infortunio che abbia dato luogo semplicemente ad una lesione, che apparentemente è guarita in dieci giorni, e che quindi non ha dato luogo ad azione o risarcimento alcuno, ma che in seguito ha per conseguenza l'inabilità dell'operaio o una malattia penosa e lunga.

Ora se questa inabilità venisse a manifestarsi dopo un anno, secondo quello che è scritto nell'articolo l'operaio non avrebbe più mezzo di essere indennizzato, creando una ingiusta disparità col caso preveduto più sopra.

Dal momento che si è concesso che entro due anni si possa rivedere un primo giudizio errato, è per le stesse ragioni che entro tale termine abbia luogo anche un primo giudizio che prima per mancanza di estremi non potè aver luogo, benchè il disastro e la ferita vi fossero, ma senza apparenti conseguenze gravi.

Questo è il mio concetto e qualunque medico vi dirà, e vi disse il collega professore Rampoldi, che quello da me indicato è caso tutt'altro che infrequente. Vi si provveda in qualche modo.

Presidente. All'articolo 16 abbiamo un emendamento dell'onorevole Peroni, che vorrebbe sostituire alle parole: « termine di un anno » le parole: « termine di due anni. »

Questo emendamento non è accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

Lo metto a partito. Chi lo approva sorga. (Non è approvato).

Pongo a partito l'articolo 16. Chi lo approva sorga.

 $(\grave{E}\ approvato).$ 

« Art. 17. L'assicurazione può farsi o presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, creata dalla legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3<sup>a</sup>), o presso Società o Compagnie private di assicurazione, autorizzate ad operare nel Regno. »

Gli onorevoli Luzzatti Riccardo e Pavia, non essendo presenti, perdono la loro volta.

L'onorevole Michelozzi ha facoltà di parlare.

Michelozzi. Accetto pienamente la disposizione qual'è stabilita nel disegno di legge, ma a me pare che si debba armonizzare quella parte che riguarda le Compagnie private, ivi citate, con la parte che riguarda la Cassa Nazionale di assicurazione.

Quando si dice che l'assicurazione si fa con la Cassa Nazionale di assicurazione, è detto tutto, perchè la legge del 1888 regola la materia in guisa che si sa come questa disposizione è applicata; ma quando poi si aggiunge che l'assicurazione si potrà fare anche da Compagnie private, senza dire che i loro statuti e le loro norme debbano armonizzare con quelle della Cassa Nazionale, rimane incerto il modo di funzionare delle Compagnie stesse.